



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Sig. Assessore alla Salute Regione FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Alla Corte dei Conti

Sez. Reg. Controllo

friuliveneziagiulia.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Ambulatori Distrettuali e di Cure Primarie. Allegato.

Sul sito aziendale (allegato) sono state pubblicate alcune informazioni sull'Attivazione dell'**ambulatorio di assistenza primaria** nel Comune di Varmo a seguito dello spostamento in tale località di quello attivato a Codroipo; in tali strutture viene erogata l'assistenza "di base" da parte di Medici ex Dirigenti ospedalieri ormai in quiescenza, e ciò a causa della carenza di Medici convenzionati. Si apprende anche che "*Per le richieste di visite domiciliari è possibile contattare il medico allo stesso numero il martedì dalle 14.00 alle 15.00 e il giovedì delle 8.00 alle 9.00*" limitando così di molto la possibilità per i cittadini di usufruire delle fasce orarie previste invece dall'ACN, qualora fosse applicato a norma di legge, e in particolare dagli artt. 35 e 43 del vigente ACN come avviene ad esempio nelle ASAP attivate in ASFO e in ASUGI.

Inoltre, su un quotidiano locale molto diffuso in Friuli è stata pubblicata in data odierna a pagina 32 dell'edizione di Udine, la notizia dell'attivazione di un "**ambulatorio distrettuale dedicato**" nel Comune di Codroipo a causa dell'ennesimo, e atteso/previsto, pensionamento di un MMG per raggiunti limiti di età; si apprende inoltre che tale ambulatorio "*sarà affidato al Dott., ex primario all'ospedale di Udine attualmente in quiescenza ...*".

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Nel richiamare le nostre innumerevoli e anche datate precedenti in relazione alle fantasiose soluzioni adottate (solo) in ASUFC per ovviare alle note, prevedibili e drammatiche, quasi emergenziali, carenze di MMG e le nostre proposte in merito, rileviamo l'ennesima fuga in avanti frutto di una sorta di creatività amministrativa da parte di una PA., o almeno tale dovrebbe essere un'Azienda sanitaria, che pare non tener conto né di norme di legge e né delle disposizioni pattizie che prevedono l'erogazione delle cure primarie esclusivamente attraverso l'attività dei Medici convenzionati e ciò fin dal 1978 (legge 833 art. 48 e smi.).

Si chiede pertanto **con quali provvedimenti siano stati istituiti tali ambulatori**, anche per imputare le relative spese in bilancio, quali le **norme sovraordinate a sostegno** e quali le **modalità di reclutamento** (bando? A chiamata? Ecc.) dei Professionisti ex Dirigenti Medici ospedalieri in quiescenza; si ribadisce che per l'erogazione delle cure primarie le norme vigenti fin dall'art. 48 della legge 833/1978 - e smi. - prevedono lo strumento contrattuale della Convenzione (ACN) a differenza dell'erogazione delle cure specialistiche in dipendenza ex art. 47 della stessa legge. Quand'anche si volesse applicare il seppur inconferente art. 25 della legge 833/1978, giammai l'erogazione dell'assistenza primaria può essere affidata a medici pensionati peraltro già Dirigenti ospedalieri.

Inoltre, mai le OO.SS. sono state coinvolte per trovare soluzioni condivise, che pure SNAMI ha proposto, compatibili con la normativa anche pattizia vigente né tantomeno messe al corrente dell'istituzione di tali strutture erogative distrettuali non di certo ricomprese nelle AFT.

Sorge pure il dubbio che la citata assenza di provvedimenti da un lato permetta di non citare norme sovraordinate a supporto di tali "licenze" amministrative che paiono stonare con l'attività di una Pubblica Amministrazione quale dovrebbe essere un'Azienda sanitaria ex art. 97 della Costituzione e dall'altro lato permetta di evitare pericolosi accessi agli atti.

Inoltre, si chiede quale sia la normativa, anche regionale, a sostegno della possibilità per i **Medici libero professionisti non convenzionati - quindi privati** - quali sono i Colleghi pensionati reclutati per erogare l'assistenza "di base" nelle citate strutture distrettuali, di **utilizzare il ricettario SSN/SSR** ex art. 50 legge 326/2003: perché se tali norme esistessero, sarebbero di certo applicabili ai Medici Dirigenti in ALPI; di contro, non si fa nulla per indurre i Medici operanti nelle Strutture private convenzionate ad utilizzare il ricettario SSR per la prescrizione di prestazioni e controlli come previsto dall'art. 9 della LR. 7/2009 e dal PNGLA 2019-2021.

Infine, desta sorpresa il fatto che nonostante quelle che paiono essere palesi violazioni di leggi e contratti, peraltro costantemente da noi segnalate, siano tollerate da chi dovrebbe invece intervenire mentre il fragoroso silenzio pare uno stimolo a proseguire con le testè descritte fantasiose soluzioni di un problema reale e drammatico, ma prevedibile da decenni, qual è la carenza di MMG, emergenza che giustificerebbe qualsiasi tipo di soluzione, unilaterale, a mo' di *lex specialis*, ma in questo caso non sono rinvenibili neanche i provvedimenti da impugnare ...

Si rimane in attesa di riscontro ai sensi della legge 241/1990 e smi.

Distinti saluti.

Gonars, 31 agosto 2025

Dott. Stefano Vignando